

COMUNE DI CASTELFIDARDO

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

TESTO COORDINATO

(Atti consiliari n.110 del 29.06.1995 – n. 38 del 12.06.1997 – 100 del 25.06.1998 – 66 del 29.06.2001)

ART.1

Costituzione

Sono costituite le Commissioni consiliari comunali aventi compiti preparatori dei lavori del Consiglio.

Le Commissioni consiliari comunali sono le seguenti:

- 1) COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI ISTITUZIONALI – REGOLAMENTI - PARTECIPAZIONE – PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE - BILANCIO – ATTIVITA' ECONOMICHE;
- 2) COMMISSIONE CONSILIARE SPORT – CULTURA – TURISMO – POLITICHE GIOVANILI – PUBBLICA ISTRUZIONE – SANITA' – SERVIZI SOCIALI;
- 3) COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – NETTEZZA URBANA – VIABILITA'

ART.2

Composizione ed elezione consiglieri

- 1) Ogni commissione è composta da Consiglieri di maggioranza e di minoranza. Ogni gruppo consiliare, costituito a norma di statuto, ha diritto di essere rappresentato nelle commissioni da almeno n. 1 consigliere. La presenza in commissione di ciascun gruppo consiliare viene determinata in ragione di n. 1 componente per ogni 5 consiglieri iscritti al gruppo, il secondo componente scatta dal sesto consigliere. Qualsiasi sia il numero complessivo dei componenti della commissione così determinato, alla maggioranza spetta comunque un numero di componenti superiore a 2 unità rispetto alla minoranza;

- 2) La nomina avviene per designazione dei gruppi consiliari costituiti con votazione palese.
- 3) L'elezione avviene entro il termine di 30 giorni dalla elezione del sindaco e della giunta.

ART.3

Compiti del Presidente

- 1) Entro 15 giorni da quando la deliberazione è esecutiva, e comunque entro 30 giorni dalla medesima, il Presidente del Consiglio con avviso scritto da recapitare al domicilio dei singoli componenti, provvede alla convocazione per:
 1. l'insediamento della commissione;
 2. la nomina del presidente;
 3. la nomina del vice presidente;
- 2) La seduta di insediamento è presieduta dal Presidente del Consiglio senza diritto di voto.

ART.4

Nomina del Presidente

- 1) Ogni commissione elegge, nel proprio seno, e con separate votazioni il Presidente ed il Vice Presidente;
- 2) Le votazioni si effettuano con le modalità della votazione segreta ed ogni membro può votare per un solo nominativo;
- 3) E' eletto Presidente chi riporta il maggior numero di voti, e a parità di voti, il più anziano di età;
- 4) La Commissione resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale e si rinnova secondo quanto stabilito dall'art. 2 del presente Regolamento. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, i componenti cessano automaticamente dalla carica.

ART.5

Il Presidente

- 1) Il Presidente presiede la commissione e assicura il buon andamento dei lavori, predispone l'ordine del giorno, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali

si discute e si vota, dà la parola, modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, controlla e proclama i risultati, fa osservare il presente regolamento;

- 2) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a difesa delle prerogative della Commissione e dei diritti dei singoli consiglieri;
- 3) Il Presidente ha facoltà di svolgere una relazione illustrativa in consiglio comunale sul parere della commissione stessa.

ART.6

Convocazione

- 1) La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni componente eletto, almeno tre giorni prima della seduta;
- 2) Le convocazioni sono effettuate dal Presidente (o dal vice presidente in caso di impedimento del primo) o per determinazione autonoma, o su richiesta scritta:
 - a) del Sindaco;
 - b) del Presidente del Consiglio;
 - c) di 1/3 dei componenti la Commissione;
 - d) dell'assessore competente per materia;
 - e) di 1/5 dei consiglieri comunali;
- 3) Nelle eventualità soprariportate, l'avviso di convocazione dovrà essere diramato entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta;
- 4) L'avviso di convocazione, contenente i punti all'Ordine del Giorno, dovrà essere inviato sia al Sindaco, sia all'Assessore competente per materia, sia al Presidente del Consiglio;
- 5) Le commissioni non possono essere riunite nello stesso giorno in cui è convocato il Consiglio Comunale.

ART.7

Partecipazione Sindaco, Assessore, Consiglieri alle sedute

- 1) Il Sindaco e l'Assessore competente del settore in forza della delega attribuita dal Sindaco, possono presenziare ai lavori della commissione;

- 2) Essi possono intervenire per illustrare gli aspetti dei problemi all'Ordine del Giorno;
- 3) Analoga facoltà ed analoghi poteri sono attribuiti al Presidente del Consiglio;
- 4) I Consiglieri comunali non componenti intervengono ai lavori della Commissione solo quali uditori;
- 5) Le sedute sono pubbliche, a meno che lo statuto non disponga diversamente.

ART.8

Validità delle sedute

- 1) Le sedute delle commissioni sono valide quando è presente almeno un terzo dei componenti;
- 2) Le deliberazioni sono valide quando la proposta ottiene la maggioranza assoluta dei votanti;
- 3) I voti sono espressi in modo palese, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente;
- 4) Gli astenuti si calcolano tra i presenti, ma non si calcolano quali votanti.

ART.9

Luogo e tempo delle riunioni

- 1) Le sedute della commissione si svolgono in appositi locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale;
- 2) L'amministrazione comunale assicura, a richiesta del Presidente, il servizio di registrazione della seduta;
- 3) Nella impossibilità della registrazione, si sopperisce con la stesura del verbale di cui al successivo art.10;

ART.10

Del Segretario e dei verbali

- 1) Delle riunioni è redatto un verbale, in forma sintetica, a cura del segretario della commissione;
- 2) Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario;
- 3) Il servizio di segreteria è svolto da un dipendente comunale di qualifica adeguata, nominato dal Sindaco;
- 4) Il segretario partecipa alle sedute senza diritto di voto;
- 5) Il segretario, se richiesto, esprime un parere motivato;
- 6) Copia dei verbali deve essere trasmessa, a cura del segretario della commissione, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio;
- 7) Il Segretario di ogni singola commissione, cura altresì che copia degli avvisi di convocazione sia sempre inviata anche al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

ART.11

Assegnazione degli argomenti

- 1) Il Presidente del Consiglio assegna alle singole commissioni, secondo la rispettiva competenza per materia, gli argomenti da esaminare, contemporaneamente alla comunicazione fatta ai singoli Presidenti di Commissione e ne dà comunicazione anche al Sindaco ed ai Capi Gruppo Consiliari;
- 2) I capi gruppo hanno facoltà di chiedere chiarimenti al Presidente del Consiglio e di richiedere anche il trasferimento od un ulteriore esame ad altra commissione;
- 3) In caso di divergenza di opinioni tra il Presidente della Commissione e i Capi gruppo, decide il Consiglio Comunale.

ART.12

Pareri delle commissioni

- 1) Le commissioni consiliari, anche allo scopo di snellire i lavori del Consiglio Comunale, hanno il compito di effettuare il preventivo esame ed esprimere parere in merito alle problematiche di propria competenza, di cui sarà investito il Consiglio stesso, con particolare riguardo alle seguenti materie:
 - A Statuti del Comune, delle aziende speciali e consorzi;
 - B Regolamenti Comunali;
 - C Criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - D Programmi;
 - E Piani finanziari e programmi Opere Pubbliche;
 - F Bilanci annuali e pluriennali;
 - G Conti consuntivi;
 - H Piani territoriali ed urbanistici;
 - I Convenzioni tra Comuni;
 - L Costituzione di istituzioni;
 - M Costituzione di Aziende Speciali;
 - N Costituzione di consorzi intercomunali;
 - O Concessioni a terzi di pubblici servizi;
 - P Istituzione e ordinamento dei tributi comunali;
 - Q Determinazione di tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali;
 - R Partecipazione del Comune a società di capitali;
- 2) Le commissioni consiliari, tramite il Presidente, richiedono al Presidente del Consiglio l'iscrizione all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale, dei problemi riguardanti le materie di loro competenza;
- 3) Tali problemi saranno sottoposti all'esame della Giunta, che formulerà una propria proposta

ART.13

Richiesta del Presidente del Consiglio, del Sindaco o dell'Assessore

- 1) Il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco o l'assessore competente per materia possono richiedere il parere delle commissioni sulle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;

- 2) In questo caso il richiedente assegna un termine, non inferiore a 10 giorni, e non superiore a 30 giorni, per l'esame delle proposte e la formulazione del parere sull'oggetto proposto;
- 3) Decorsi i termini fissati, la proposta di deliberazione è sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, anche se sprovvista del parere della Commissione;
- 4) Il termine massimo può essere prorogato, quando l'importanza dell'argomento lo richiede, o quando il Presidente della Commissione ne faccia richiesta scritta al Presidente del Consiglio, Sindaco o all'Assessore competente;
- 5) Qualsiasi argomento, anche se ricompreso fra quelli stabiliti dell'art.12, può essere portato all'esame del Consiglio Comunale, a meno che la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, richieda al Presidente del Consiglio il preventivo esame della commissione.

ART. 14

Relazione di esperti o responsabili di servizio

- 1) Il Presidente, su richiesta della commissione, può richiedere al Presidente del Consiglio, al Sindaco o all'Assessore proposto, di invitare a relazionare su particolari materie di notevole complessità, esperti nella materia, designati allo scopo dalla Giunta;
- 2) Potrà altresì, previo assenso del Presidente del Consiglio, del Sindaco e/o dell'assessore competente, invitare i responsabili di servizio per fornire relazioni e/o chiarimenti sull'argomento in discussione.

ART. 15

Doveri, decadenza, indennità

- 1) Ogni consigliere componente è tenuto a partecipare ai lavori della commissione, nella quale è stato eletto;
- 2) Ai consiglieri componenti è corrisposta l'indennità di presenza secondo quanto disposto dalla Legge 27.12.1995, n. 816;
- 3) Agli stessi sono estese le coperture assicurative contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato analoghe a quelle previste per i consiglieri comunali;

- 4) Il consigliere che non presenzia, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, incorre nella decadenza dalla carica di componente la commissione;
- 5) L'azione è promossa da qualsiasi componente.

ART. 16

Conferenza dei capi gruppo

- 1) La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio, concorre alla programmazione dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari ed al coordinamento con quelli degli altri organi istituzionali e dirime le eventuali controversie interpretative e procedurali.
- 2) Il Sindaco e gli Assessori comunali partecipano alle sedute della conferenza dei capigruppo;

ART. 17

Commissioni d'indagine

- 1) Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 44 comma 2 della Legge 267/2000, può istituire commissioni di indagine;
- 2) All'atto della costituzione, il Consiglio Comunale indica nell'atto di nomina, che deve essere approvato a maggioranza assoluta dei propri membri, i compiti specifici ed i termini entro i quali la commissione deve rassegnare i propri lavori;
- 3) La commissione è composta di tanti membri rappresentanti proporzionalmente i gruppi consiliari;
- 4) Le sedute ed i lavori della commissione sono segreti.
- 5) Alla commissione non è opponibile, da parte degli uffici comunali, il segreto d'ufficio;
- 6) Ai lavori della commissione non possono presenziare il Sindaco e gli Assessori se non per determinazione della maggioranza dei componenti la commissione.
